


VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE



L'anno 2011, il giorno 12 del mese di gennaio. Alle ore 17.00, in Valmontone , nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n° 14 soci, come da avviso di convocazione del 07/01/2011.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione il Signor COLUCCI Ugo il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra GIANNINI Simonetta.

Il Presidente dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n° 14 soci su 15 è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto;

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto e dà lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.
Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 21 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti.

Null'altro essendovi da deliberare , il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Valmontone , li 12/01/2011.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

187

3

25/01/2011

SENTE



TITOLO II

SOCI

Art.3

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.
Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione precedentemente stabilita dall'Assemblea.
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere legati alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento la appartenenza dell'Associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci eventualmente assegnata.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prevista, entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art.4

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.
La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari e non in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio sarà a cura del Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.5

Gli organi dell'Associazione sono :

- l' Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche associative sono elette e gratuite.

ASSEMBLEA

Art.6

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.

STATUTO ASSOCIAZIONE "MAMME VIGILI"
TITOLO I
COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art.1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Mamme Vigili", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Via Casilina n° 331 – Valmontone (Rm).
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art.2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n° 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato , nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

Il statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

2. L'Associazione ha per scopo la diffusione, la conoscenza e la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine, in rispetto delle Convenzioni Internazionali, della Legislazione dell'Unione Europea e delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché il supporto dell'amministrazione comunale per le attività di vigilanza e tutela, finalizzato al miglioramento della qualità della vita con particolare riguardo all'infanzia.

L'Associazione persegue tale scopo attraverso:

- assistenza e vigilanza presso strutture pubbliche e private;
- supporto alla vigilanza presso scolastici;
- assistenza per agevolare i bambini nell'uso degli scuolabus comunali;
- assistenza e supporto presso la ludoteca comunale;
- vigilanza minori presso parche e giardini;
- vigilanza e assistenza minori nell'ambito di manifestazioni pubbliche promosse dall'ente;
- vigilanza asilo nido comunali;
- vigilanza dei minori in prossimità dei parcheggi pubblici;
- assistenza alla viabilità in prossimità delle strutture sopra descritte;
- promozione di iniziative di carattere ricreativo e culturale rivolte ai bambini ed ai giovani;
- organizza momenti d'incontro con le varie componenti della comunità locale al fine di far emergere le problematiche legate al mondo giovanile.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collabora con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

I) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art.3, comma 3.

PRESIDENTE

Art.12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata di altro componente il Comitato.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

VICE PRESIDENTE

Art.13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO

Art.14

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

Art.15

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi dei privati;

- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.16

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO V

SCIOLGIMENTO

Art.17

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.8 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art.18

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art.5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.19

1. L'Associazione, come previsto dall'art.11 comma 2 lett.i), può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

3. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, oppure con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

4. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché il tema delle materie da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro posto, purché in Italia.

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo determinandone il numero;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto;

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

7. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purchè non membri del Comitato Direttivo.

8. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Art.7

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.8

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

COMITATO DIRETTIVO

Art.9

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci.
3. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al proprio posto il socio o isoci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
5. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il segretario. Le sopradette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
6. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art.3.

25 GEN 011
B.R. Art.10

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio annuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.11

1. Al Comitato Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la proposizione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Comitato Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) scegliere tra i suoi componenti il Segretario;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio,
 - d) presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) far rispettare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
 - h) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
 - i) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art.3, comma 4, della legge 266/91;

Art.19

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall' Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
- 2.I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.20

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.



PER APPROVAZIONE

IL SEGRETARIO

Ramun Sircarli

IL PRESIDENTE

Giulio Colucci